

P.S.R Campania 2007- 2013

Interventi cofinanziati dal FEASR

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 113

“Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli ”

1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti :

- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione del 5 settembre 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.;
- PSR Campania 2007-2013 approvato con Decisione comunitaria n. C (2007) 5712 del 20.11.2007, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 11 gennaio 2008;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche;
- Regolamento (CE) 74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;
- Regolamento (CE) 484/2009 del 9 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Decisione della commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 19/03/2010;

- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;
- Le vigenti disposizioni generali per l'attuazione dei bandi di misura del PSR Campania 2007-2013.

2. Dotazione finanziaria

La somma stanziata dal Piano Finanziario del PSR, con riferimento al periodo 2007-2013 per l'attuazione della Misura 113 è di 9.241.493,00 euro, comprensiva della quota di trascinarsi di cui alla Misura D del PSR Campania 2000-2006.

3. Finalità, articolazione della misura e tipologia di intervento

La misura viene attivata per stimolare il trasferimento dei terreni agricoli e l'avvicendamento generazionale nella conduzione delle aziende agricole ed evitare lo spopolamento delle aree rurali.

Attraverso il subentro dei giovani rilevatori la misura intende, inoltre, stimolare:

- i processi di adeguamento professionale nella gestione dell'impresa agricola;
- una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta;
- l'ampliamento e l'accorpamento delle aziende;
- il rafforzamento della competitività attraverso l'innalzamento qualitativo delle produzioni;
- la riconversione produttiva riferita alle filiere soggette a crisi di mercato ovvero oggetto di trasformazioni indotte dalla riforma della PAC;
- l'ottenimento di produzioni agricole rispondenti alle vigenti normative igienico-sanitarie, nell'ambito delle iniziative espressamente rivolte alle aziende agricole, previste dalla DGR n. 76 del 18.1.2008 “Piano di interventi a favore delle filiere produttive per fronteggiare l'emergenza rifiuti” e successiva modifica ed integrazione n. 198 del 28.1.2008.

Il sostegno previsto dalla misura consiste nell'erogazione di un'indennità agli imprenditori che abbandonano permanentemente e definitivamente ogni attività agricola finalizzata alla commercializzazione ed ai lavoratori agricoli dipendenti dell'impresa cedente che rinunciano anch'essi definitivamente ad ogni attività agricola.

3.1 Compatibilità tra misure e/o azioni

La misura sarà attuata in maniera indipendente. Tuttavia, in linea con quanto anticipato al paragrafo precedente, è concessa priorità alle domande presentate dal cedente il cui rilevatorio sia un giovane agricoltore di età inferiore ai 40 anni non ancora insediato, che, in possesso dei requisiti necessari, intende subentrare al cedente insediandosi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013.

4. Ambiti territoriali di attuazione

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale, prioritariamente per le aree territoriali ricadenti in tre delle sette macroaree omogenee che il PSR 2007/2013 ha individuato.

E' concessa, pertanto, priorità alle aziende ricadenti nelle macroaree omogenee regionali classificate:

C – aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta;

D1 – aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato;

D2 – aree caratterizzate da ritardo di sviluppo.

5. Soggetti destinatari dell'intervento

L'indennità è concessa:

- all' imprenditore agricolo (cedente), ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D.Lgs. 99/2004 e del D.Lgs. 101/2005 che, in quanto titolare di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole delle C.C.I.A.A., abbandona definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali e trasferisce i terreni posseduti ad un rilevataro, che soddisfi le condizioni indicate al successivo sottoparagrafo 6.3.

I fondi oggetto di cessione dovranno risultare essere condotti in base ad un legittimo titolo di possesso: proprietà ovvero contratto di affitto sottoscritto dalle parti ovvero comodato ovvero contratto di affitto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*verbale*) con denuncia di una sola delle parti contraenti, registrati in data antecedente la data di presentazione della domanda. In presenza di comodato contratto di affitto sottoscritto dalle due parti o di contratto di affitto unilaterale o verbale, con denuncia all' Ufficio del Registro, il soggetto cedente allegnerà alla istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario non cedente, in cui lo stesso conferma la sussistenza di una delle citate tipologie di contratto (comodato, contratto di affitto bilaterale, unilaterale o verbale), approva quanto riportato nella suddetta denuncia e si dichiara favorevole allo scioglimento del rapporto in essere (*allegato n. 1*).

- al salariato agricolo o coadiuvante familiare (lavoratore agricolo), che opera nell'azienda agricola del cedente al momento della presentazione della domanda di prepensionamento e che abbandona definitivamente ogni attività agricola.

L'erogazione dell'indennità è subordinata alla presenza di un rilevataro che soddisfi uno dei seguenti requisiti:

a) subentri al cedente in qualità di "giovane agricoltore", insediandosi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007-2013¹;

b) rivesta la qualifica di imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D. Lgs. 99/2004 e del D. Lgs. 101/2005, subentri al cedente al fine di ingrandire la propria impresa e, al momento del subentro, disponga di una copertura previdenziale presso la Gestione obbligatoria della Previdenza agricola (INPS) di almeno 5 anni;

c) rivesta la qualifica di imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D. Lgs. 99/2004 e del D. Lgs. 101/2005 e subentri al cedente al fine di ingrandire la propria impresa;

d) sia una società con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo e subentri al cedente al fine di ingrandire la propria impresa.

6. Requisiti di ammissibilità

¹ Giovani agricoltori non ancora insediati, che non hanno compiuto i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto cedente e che si insedieranno per la prima volta come capo dell'azienda agricola rilevata, nei 180 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla misura 112.

I soggetti destinatari della misura, alla data della presentazione della istanza di partecipazione, devono obbligatoriamente essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e di seguito descritti, fatta salva la documentazione (*certificazioni e dichiarazioni*) da produrre entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura.

6.1 Azienda

L'azienda oggetto di cessione deve:

- necessitare dell'impiego di almeno un'ULA (*unità lavorativa anno*)² in termini di fabbisogno di lavoro complessivo annuo aziendale. L'ULA esprime la minima dimensione economica, correlata alla soglia minima di redditività;
- essere costituita da una SAT di almeno 2 ettari, riducibile ad 1 ettaro quando parte della superficie aziendale sia destinata, per un minimo di 0.3 ettari, a serre.

Il passaggio della titolarità dei fondi oggetto di cessione, dal cedente al rilevataro, è consentito solo tramite trasferimento di proprietà ovvero contratto di affitto sottoscritto dalle parti, registrati come per legge.

6.2 Cedente

Il cedente, alla data di presentazione della istanza di partecipazione alla misura, deve :

- avere almeno 55 anni di età; non oltre 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne;
- avere svolto attività agricola a titolo prevalente nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda con relativa iscrizione al regime previdenziale sociale nel settore agricolo;
- essere iscritto alla Gestione Previdenziale Obbligatoria (*INPS*) ed aver versato contributi che assicurano la relativa copertura per un periodo di almeno 20 anni, in conformità alle vigenti disposizioni in materia previdenziale, fermo restando la modificazione del periodo di copertura previdenziale richiesto, qualora nuove disposizioni in materia lo dovessero prevedere;
- essere in possesso del fascicolo aziendale, costituito o aggiornato, attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (*SIAM*);
- aver rispettato le norme relative ai "Criteri di Gestione Obbligatoria" (*CGO*), riguardanti la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, l'igiene e il benessere degli animali, inseriti nell'articolazione del regime di "condizionalità". Il cedente rilascerà adeguata dichiarazione da rendere su modello predisposto dalla procedura informatizzata, con le modalità previste dal DPR n. 445/2000, attestante il rispetto dei citati criteri.

non deve:

- aver frazionato o ridotto la propria azienda nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, per una superficie superiore al 25% della SAT aziendale.

L'eventuale prosecuzione del pagamento dei contributi volontari ai fini pensionistici non è ostativo ai fini della applicazione del presente bando.

² Il numero delle ULA aziendali è attestato dallo sportello redditività operante presso gli STAPA – CePICA competenti per territorio, ai quali il beneficiario dovrà fare riferimento.

Non è ammesso il frazionamento dell'azienda ceduta.

Non è consentito il passaggio di titolarità tra i coniugi.

Il rilevataro che abbia acquisito terreni oggetto di cessione in forza della presente misura, non potrà in seguito beneficiare dell'indennità, in qualità di cedente, per il periodo 2007/2013.

Il cedente potrà svolgere attività agricola destinata unicamente all'autoconsumo, utilizzando una superficie non superiore al 10% dell'azienda originaria e comunque fino ad un massimo di 1 ettaro. Detta attività agricola, proseguita dal cedente a fini non commerciali, non può beneficiare degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune. Può, inoltre, conservare la disponibilità degli edifici destinati ad abitazione per sé e/o per i propri familiari.

I diritti e gli obblighi gravanti sull'azienda si trasferiscono dal cedente, che rimane tuttavia responsabile del rispetto degli obblighi assunti fino alla data della cessione, al rilevataro, ad eccezione fatta per i terreni destinati ad usi non agricoli. Il cedente conserverà il possesso dei titoli di diritto soggettivo associati al regime di pagamento unico, in quanto diritti di proprietà. Il trasferimento di questi ultimi, nelle forme appropriate, sarà reso noto dal soggetto cedente a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata nelle forme e nei tempi previsti dalla documentazione specifica di misura richiesta (*allegato n. 1*).

6.2.1 Cedente - affittuario o comodatario

Nel caso particolare in cui il cedente si configuri quale affittuario o comodatario dei fondi oggetto di cessione, questi cederà i terreni oggetto di contratto al proprietario (che si configura come rilevataro) o ad altro soggetto rilevataro previsto dalla misura, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della citata istanza, a condizione che:

- cessi definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali sui terreni ceduti e su tutti i terreni eventualmente posseduti, a qualsiasi titolo;
- il rilevataro, sia esso il proprietario dei fondi o altro rilevataro, risulti in possesso dei requisiti previsti al punto 3, art. 23 del reg. CE 1698/2005 e soddisfi le condizioni di cui al punto 6.3 (*rilevataro*) del presente bando.

L'affittuario cedente, inoltre, entro i 60 giorni citati, certificherà, con le modalità descritte ai successivi paragrafi, l'avvenuto scioglimento del contratto di affitto o comodato, con la conseguente cessazione dei loro effetti, nonché l'avvenuto rilascio dell'azienda ceduta.

In presenza di contratto di affitto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*verbale*) con denuncia di una sola delle parti contraenti, il soggetto cedente è tenuto ad allegare alla istanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il proprietario non cedente dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato nella suddetta denuncia di contratto verbale di affitto e di essere favorevole all'interruzione del contratto in essere (*allegato n. 2*).

6.3 Rilevataro

a) il rilevatorio, con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013, al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente:

- non deve risultare essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D. Lgs. 99/2004 e del D. Lgs. 101/2005 e non deve essersi insediato in qualità di capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale;
- non deve essere in possesso del fascicolo aziendale;

b) il rilevatorio imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o di età inferiore ai 40 anni, al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente devono:

- disporre di una copertura previdenziale presso la Gestione Obbligatoria della previdenza agricola (INPS) di almeno 5 anni.

Detto periodo di copertura non è vincolante per il rilevatorio imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni;

- essere in possesso del fascicolo aziendale, costituito o aggiornato attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), da allegare alla istanza di partecipazione alla misura.

I rilevatori già imprenditori agricoli di età inferiore ai 50 anni e le società rilevatarie con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo, allegheranno alla istanza di partecipazione, certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A.), attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta.

Tutte le figure di rilevatorio previste dalla presente misura, si obbligano a:

- costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale in funzione dell'azienda rilevata, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AgEA o, in alternativa, presso i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A.) competenti per territorio, attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla presente misura;
- produrre, entro i 60 giorni citati, allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. competente per territorio, il modello cartaceo del suddetto fascicolo, riepilogativo dei dati aziendali;
- rispettare nell'azienda neoformata, le norme relative ai "Criteri di Gestione Obbligatoria" (CGO), riguardanti la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, l'igiene e il benessere degli animali, inseriti nell'articolazione del regime di "condizionalità". Il cedente rilascerà adeguata dichiarazione da rendere su modello predisposto dalla procedura informatizzata, con le modalità previste dal DPR n. 445/2000, attestante il rispetto dei citati criteri;
- esercitare, su tutta la superficie descritta al modello cartaceo del fascicolo aziendale anzidetto, l'attività agricola a titolo principale per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- rispettare, sulla superficie aziendale neoformata, i vincoli di indivisibilità ed inalienabilità per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque.

In particolare, il rilevatorio con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013, (punto a), deve, inoltre :

- impegnarsi ad acquisire, qualora non ne sia in possesso, in analogia a quanto previsto dalla misura 112 (I° Inseidamento di giovani agricoltori), adeguate conoscenze e competenze professionali (*professionalità*) entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione, comunque non oltre il compimento del quarantesimo anno di età;

a) ovvero essere in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (*laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente, diploma di perito agrario o agrotecnico*) o laurea in medicina veterinaria per le sole aziende ad indirizzo zootecnico;

b) ovvero aver frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 150 ore, organizzato dalla Regione Campania nell'ambito del POP Campania 1994/99 e/o del POR Campania 2000/2006;

c) ovvero aver sostenuto positivamente l'esame dinanzi alla Commissione provinciale istituita ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109/2 del 29/07/88;

d) ovvero aver esercitato l'attività agricola per almeno 3 anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate l'anno;

- impegnarsi a conseguire e a produrre, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura 113, le necessarie iscrizioni all'INPS, al Registro delle Imprese Agricole presso le C.C.I.A.A., l'U.M.A., oltre al numero di partita I.V.A..

Nel caso in cui, entro il citato periodo, le suddette certificazioni non risultino ancora conseguite e prodotte allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., il rilevatario giovane agricoltore produrrà, in copia conforme all'originale, le domande presentate ai suddetti Enti volte ad ottenerle, fermo restando il successivo obbligo di presentazione della documentazione

attestante le avvenute definitive iscrizioni. La liquidazione ed erogazione dell'indennità annua ai soggetti beneficiari, sono subordinate ai descritti adempimenti.

I diritti e gli obblighi gravanti sull'azienda si trasferiscono dal cedente, che rimane tuttavia responsabile del rispetto degli obblighi assunti fino alla data della cessione, al rilevatario. I titoli di diritto soggettivo associati al regime di pagamento unico, in quanto diritti di proprietà non sono direttamente associabili al trasferimento della superficie aziendale. Per essi il soggetto cedente rilascerà dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nelle forme previste dalla documentazione specifica di misura richiesta (*allegato 1*).

Non sono ammessi quali rilevatari, società di persone o di capitali nelle quali vi sia la partecipazione a qualsiasi titolo del cedente.

L'azienda del rilevatario deve necessitare, ad acquisizione avvenuta, di un volume minimo di lavoro tale da garantire almeno 1 ULA.

Il rilevatario che abbia acquisito terreni oggetto di cessione in forza della presente misura, non potrà in seguito beneficiare dell'indennità, in qualità di cedente, per il periodo 2007/2013.

6.4 Lavoratore agricolo

Possono accedere alle agevolazioni previste dalla misura anche i lavoratori dipendenti dell'impresa del cedente, che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola,

nel numero massimo di due unità purchè, alla data di presentazione della istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente:

- abbiano almeno 55 anni;
- si impegnino ad abbandonare definitivamente l'attività agricola;
- non godano, al momento dell'abbandono dell'attività, di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- siano iscritti al regime di previdenza sociale dell'INPS ed abbiano versato alla gestione previdenziale obbligatoria, contributi per almeno 20 anni;
- non abbiano ancora raggiunto l'età per beneficiare di una pensione di vecchiaia;
- abbiano dedicato all'attività agricola nei cinque anni precedenti la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro in qualità di coadiuvanti familiari o lavoratori agricoli;
- abbiano lavorato nell'azienda del cedente l'equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso.

6.5 Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR 2007/2013 che intendono presentare istanza di partecipazione, sono obbligati preventivamente alla costituzione e all'aggiornamento del fascicolo aziendale, strumento attraverso il quale vengono rappresentati i dati identificativi dell'azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, dati riferiti sia al titolare dell'azienda sia agli elementi strutturali che la caratterizzano (particelle, coltivazioni, fabbricati, mezzi di produzione, manodopera e quanto altro necessario).

Il fascicolo aziendale deve essere costituito o aggiornato, attraverso le procedure certificate dal SIAN, dal soggetto cedente e dal rilevatorio, che possono avvalersi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AgEA (*riportati sul sito www.agea.gov.it*) o, in alternativa, dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (STAPA – CePICA) competenti sul territorio (*i cui indirizzi sono riportati sul sito www.regione.campania.it*).

6.6 Rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)

Tutti gli operatori che intendono beneficiare di aiuti comunitari sono tenuti al rispetto delle regole inserite nel "pacchetto condizionalità".

Pertanto, per consentire l'erogazione dell'indennità prevista dalla misura 113, il cedente ed il rilevatorio devono rispettare in azienda le disposizioni adottate dallo Stato e dalla Regione, in attuazione delle norme emanate dall'Unione Europea, concernenti il rispetto delle norme relative ai "Criteri di Gestione Obbligatoria" (CGO), riguardanti la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, l'igiene e il benessere degli animali, inseriti nell'articolazione del regime di "condizionalità", così come descritti nelle Disposizioni Generali PSR 2007/2013. I cedenti ed i rilevatori rilasceranno adeguata dichiarazione, da rendere su modello predisposto dalla procedura informatizzata, con le modalità previste dal DPR n. 445/2000, attraverso la quale si impegneranno al rispetto dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) previsti dalle norme della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1969/07. In particolare le dichiarazioni sono riferite agli obblighi ed agli impegni previsti:

Per la tutela dell'ambiente da

- Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articolo 3, art. 4(paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8
- Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Articoli 4 e 5

- Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Articolo 3, paragrafo 1 e 2
- Direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola Artt. 4 e 5
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Artt. 6,13,15, e 22 (lettera b)

Per la sanita' pubblica, la salute delle piante e degli animali da

- Direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e registrazione degli animali. Artt. 3,4,e 5
- Reg. Ce 2629/97 che stabilisce le modalita' di applicazione del Reg. Ce 820/97 per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8
- Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne. Artt. 4 e 7
- Reg. Ce 21/04 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Artt. 3,4 e 5
- Direttiva 91/414/CEE immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art. 3
- Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo che stabilisce il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Artt. 3,4,e5 (+5a) e 7
- Regolamento Ce 178/02 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare. Artt. 14,15,17(par. 1), 18,19 e 20 :
- Reg. Ce 999/01 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Artt. 7,11,12,13 e 15:
- Direttiva 85/511/CEE concernenti misure di lotta contro l'afta epizootica e Direttiva 2003/85/CEE del 29 settembre 2003 - Art. 3
- Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure di lotta contro alcune malattie nonche' di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3
- Direttiva 2000/75/CEE che stabilisce disposizioni specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art. 3

Per l'igiene ed il benessere degli animali da

- Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.
- Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1.
- Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4.

7. Regime di incentivazione

Le indennita' saranno concesse al cedente e al lavoratore agricolo, per il periodo e gli importi di seguito specificati, dopo la stipula dell'atto di trasferimento di possesso dei terreni e delle pertinenze produttive dal cedente al rilevataro, a mezzo compravendita o affitto *(ai fini del presente bando non sono ammessi contratti di comodato*

cedente/rilevatario), fermo restando l'obbligo della registrazione e successiva produzione allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. territorialmente competente.

La misura è a totale carico pubblico e prevede un aiuto per un periodo massimo di 10 anni per tutti i beneficiari che rispettino gli impegni assunti.

Il sostegno prevede per il cedente ed il lavoratore agricolo l'erogazione di un'indennità annua che, nel caso in cui il cedente percepisca una pensione di anzianità di importo inferiore al sostegno spettante, è versata a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione già percepita e fino alla concorrenza massima del citato sostegno.

7.1 Cedente

L'indennità è modulata in funzione della dimensione economica dell'azienda ceduta, calcolata in termini di fabbisogno di lavoro complessivo annuo.

Al momento della cessione dell'azienda, è erogata una indennità base annua pari ad 8000,00 euro, incrementabile di 500,00 euro per ogni ULA, risultante dalla certificazione rilasciata dagli STAPA CePICA, fino ad un importo massimo di 18.000,00 euro/annui per un totale complessivo, massimo, di 180.000,00 euro.

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età necessaria alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Ne consegue che l'indennità relativa all'ultima annualità potrà essere calcolata per frazione di anno e che non saranno corrisposte indennità a copertura dei periodi intercorrenti tra la data del raggiungimento della suddetta età pensionabile e l'effettiva erogazione al soggetto interessato, da parte degli Enti preposti, della rata mensile di pensione maturata.

In caso di cessione dell'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto dalla misura per un solo cedente. L'aiuto è individuato in una indennità annua fissa per ogni cedente, definita dal rapporto: 8.000,00 euro/numero cedenti. La quota parte così determinata potrà essere incrementata di 500,00 euro per ULA, che andranno erogati proporzionalmente al contributo in ULA del singolo cedente.

7.2 Lavoratore agricolo

Al lavoratore agricolo dipendente dell'azienda cedente, che abbandona le attività lavorative, è erogata un'indennità annua pari a 4.000,00 euro per un totale complessivo, massimo, di 40.000,00 euro.

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età necessaria all'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. Ne consegue che, ove necessario, l'indennità relativa all'ultima annualità potrà essere calcolata per frazione di anno e che non saranno corrisposte indennità a copertura dei periodi intercorrenti tra la data del raggiungimento della suddetta età pensionabile e l'effettiva erogazione al soggetto interessato, da parte degli Enti preposti, della rata mensile di pensione maturata.

8. Modalità di partecipazione e documentazione specifica di misura richiesta

Per l'attuazione della presente misura viene adottata la formula del bando a scadenza aperta, che consente la presentazione delle domande di aiuto senza soluzione di

continuità tra la data di avvio operativo del bando e la data di chiusura che sarà stabilita con apposito decreto.

La partecipazione alla misura avrà luogo attraverso l'invio di un plico chiuso allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. territorialmente competente (quello sul cui territorio insiste il centro aziendale ovvero la maggiore superficie aziendale oggetto di cessione), entro lo scadere di ogni bimestre di riferimento, secondo le scadenze prefissate ed indicate nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

Il plico dovrà contenere:

- l'istanza di partecipazione del cedente;
- l'istanza di partecipazione del/i lavoratore/i dipendente/i dell'azienda del cedente;
- la notifica di ricezione del formulario ed il formulario codificato, sottoscritto, per quanto di competenza, da tutti i soggetti destinatari dell'intervento;
- la documentazione amministrativa richiesta ai destinatari citati (autocertificazioni, impegni ed allegati).

Il plico riporterà sul frontespizio la dicitura: "PSR Campania 2007-2013 – Misura 113" e sul retro il nominativo, recapito postale nonché il numero di fax del richiedente.

Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, può farsi riferimento a quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale (Poste Italiane S.p.a.), corriere espresso, consegna a mano. In ogni caso, ai fini dell'inserimento dell'istanza nel bimestre di riferimento, viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo del Settore ricevente.

Le domande pervenute con modalità differenti da quelle previste non saranno accolte.

L'Amministrazione non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di partecipazione alla misura (ricevibilità, istruttoria e valutazione dell'istanza, graduatoria e concessione dell'indennità) perverranno ai soggetti beneficiari della misura (cedente e lavoratore dipendente), con le modalità e nei tempi indicati dalle disposizioni generali per l'attuazione delle misure. Eventuali comunicazioni riguardanti il rilevatorio saranno inviate all'indirizzo desunto dalle dichiarazioni allegare alla istanza di partecipazione inoltrata dal soggetto cedente.

L'istanza e il formulario dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale della Regione Campania, www.agricoltura.campania.it. Al termine degli inserimenti, attraverso la prevista funzione, verranno prodotti documenti stampati che dovranno, pena inaccettabilità della richiesta, essere sottoscritti dal richiedente.

Tutti i soggetti destinatari dell'intervento dovranno obbligatoriamente allegare copia del documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell' 45 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in corso di validità. Qualora il citato documento non sia in corso di validità, i destinatari possono dichiarare in calce alla copia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Le accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle procedure per la gestione del PSR 2007-2013 – Regione Campania ;

- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Le istanze corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete, non saranno ammesse a valutazione (*non è ammessa integrazione delle istanze*). Su richiesta dell'interessato, la documentazione allegata all'istanza di finanziamento o parte di essa potrà essere restituita con le modalità previste dalle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013.

8.1 Cedente

Con le modalità descritte al precedente punto 8, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, il cedente comunicherà la volontà di abbandonare ogni attività agricola e l'impegno a cedere al soggetto rilevataro indicato in domanda, le superfici descritte nel proprio fascicolo aziendale. Comunicherà, inoltre, l'eventuale intendimento a trattenere una superficie non superiore al 10% della SAT dell'azienda originaria e comunque fino ad un massimo di 1 ettaro, sulla quale intende svolgere attività agricola destinata unicamente all'autoconsumo. Indicherà, infine, l'eventuale intendimento a conservare per sé e/o per i propri familiari, la disponibilità degli edifici destinati ad abitazione.

Tutta la documentazione sarà sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza delle norme penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per il rilascio di dichiarazioni mendaci.

Il cedente rilascerà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà:

- a) di aver esercitato, in forma professionale e continuativa, l'attività agricola nei dieci anni precedenti la domanda di cessione, indicando la relativa posizione INPS;
- b) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico in base all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) *{nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi}*;
- c) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;

- d) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- e) che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo, previdenziale e/o assistenziale a proprio carico, per sé e per i lavoratori dipendenti della propria azienda;
- f) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di aver concluso il periodo di emersione come previsto dalla medesima legge;
- g) di essere iscritto alla Gestione Previdenziale Obbligatoria (INPS) ed aver versato contributi che assicurano la relativa copertura per un periodo di anni e, quindi, di aver maturato il minimo di anni venti di contribuzione;
- h) il titolo di possesso del fondo per il quale chiede il beneficio;
- i) di non aver frazionato o ridotto la propria azienda, nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, per una superficie superiore al 25% della SAT aziendale;
- j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- k) di aver rispettato gli obblighi previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) descritti nelle Disposizioni Generali PSR 2007/2013, previsti dai Regolamenti Comunitari, dai Decreti Ministeriali e dalla DGR n. 1969/07, all'uopo predisposti; (modalità stabilite al precedente punto 6.6 del presente Bando);
- l) i dati anagrafici del rilevatorio;
- m) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di obblighi previsti dalle profilassi obbligatorie a carico del patrimonio zootecnico da cedere al rilevatorio;
- n) di aver compiuto i 55 anni di età e di non aver raggiunto l'età normale di pensionamento di vecchiaia;
- o) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D. Lgs. 99/2004 e del D. Lgs. 101/2005;
- p) di non partecipare a qualsiasi titolo, alla compagine sociale del soggetto rilevatorio (in caso di società);
- q) di non essere titolare di pensione di vecchiaia;
- r) il/i lavoratore/i in possesso dei requisiti di accesso alla misura;
- s) l'iscrizione alla CCIAA, all'UMA, il numero di partita IVA, il numero di posizione INPS;
- t) l'eventuale titolarità di pensione nazionale/comunitaria indicando l'Ente Previdenziale;
- u) l'essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (*per le aziende che allevano bovini da latte*);
- v) il CAA ovvero il STAPA CePICA mandatario della costituzione, aggiornamento e successiva chiusura del fascicolo aziendale;
- w) il grado di parentela con il rilevatorio;
- x) le superfici conservate ai fini di autoconsumo (*max 10% della SAT fino a max 1 ettaro*) come da schema allegato al bando della misura;
- y) la propria affidabilità in base all'esito di altre operazioni cofinanziate dal:
 - a. PSR 2007/2013
 - b. PSR Campania 2000-2006

c. POR Campania 2000/2006

(il richiedente non è ritenuto affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o ha rinunciato al contributo per cause non ascrivibili a forza maggiore)

Rilascerà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- a) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;
- b) che i dati riportati nel fascicolo aziendale allegato alla domanda sono completi e veritieri;
- c) di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113 e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenuti;
- d) la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica
- e) di allegare alla istanza di partecipazione alla misura il modello cartaceo del proprio fascicolo aziendale e l'attestazione in ordine al numero di ULA necessarie all'azienda oggetto di cessione;
- f) di essere impegnato da almeno 5 anni in filiere produttive soggette a crisi di mercato e di aver allegato, a tal fine, copia della domanda di rimborso avanzata.
- g) di aver informato il rilevatorio dei descritti vincoli ed impegni pluriennali gravanti sulle superfici da trasferire;
- h) che il trasferimento dei terreni oggetto di cessione avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 della legge. n. 590/65; art. n. 7 della legge. n. 817/71; art. n. 23 della legge. n. 11/71; art. n. 45 della legge. n. 203/82; art. 4bis della legge n. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) rende disponibili le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione;
- j) di presentare la domanda di adesione unitamente a quella del rilevatorio e a quella degli eventuali lavoratori agricoli dipendenti dell'azienda oggetto di cessione;
- k) gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda relativi alla fruizione di eventuali aiuti comunitari;

Rilascerà, infine, le seguenti dichiarazioni d'impegno:

- a. di impegnarsi ad abbandonare definitivamente l'attività agricola ai fini commerciali, in seguito al trasferimento, al rilevatorio indicato in domanda, dell'azienda oggetto di cessione descritta nel proprio fascicolo aziendale, entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della ammissibilità dell'istanza alla misura;
- b. di impegnarsi a richiedere, agli Enti preposti (CCIAA, INPS, UMA), la cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola e a fare richiesta di proroga del mantenimento del numero di partita I.V.A., fino alla chiusura delle partite commerciali in corso;
- c. l'impegno a non richiedere e di non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;

- d. la conferma della volontà a cedere l'azienda agricola descritta nel fascicolo aziendale, nei modi e nei termini previsti dal bando della misura 113;
- e. di obbligarsi a comunicare la successiva impossibilità al mantenimento dello status di prepensionato;
- f. di obbligarsi a dare libero accesso all'azienda ai soggetti autorizzati ai controlli;
- g. di obbligarsi a produrre, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura, dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 il cui schema è allegato al bando della misura (allegato n. 3), circa l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli di diritto soggettivo di cui al Reg. CE 1782/03 art. 33 e, nel caso di azienda zootecnica, di copertura del potenziale produttivo aziendale;

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- 1. documentazione, in copia conforme all'originale, attestante il possesso dei fondi oggetto di cessione (*atto di proprietà, contratto di affitto, contratto di comodato*);
- 2. attestazione in ordine al numero di ULA necessarie, in termini di fabbisogno di lavoro complessivo (*minimo 1 ULA*), rilasciata dal Dirigente dello Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Agricoltura e CePICA, territorialmente competente;
- 3. in caso di società l'elenco dei soci e codice fiscale al momento della presentazione della domanda;
- 4. prospetto annuale degli importi della rendita pensionistica, qualora fruisca della pensione di anzianità;
- 5. modello cartaceo del proprio fascicolo aziendale relativo all'azienda oggetto di cessione.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità dell'istanza alla misura, il cedente produrrà al citato Settore Tecnico Amministrativo:

- verbale, redatto ai sensi dell'art. n. 45 L. 203/1982 sui Patti Agrari, attestante :
 - a) l'avvenuto scioglimento del contratto di affitto o comodato in essere tra il cedente (*affittuario ovvero comodatario*) ed il proprietario dei fondi oggetto di cessione;
 - b) l'avvenuto rilascio degli stessi;
- copia conforme all'originale del contratto di compravendita, ovvero del contratto di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, a favore del rilevataro indicato nella domanda. Il contratto di compravendita deve obbligatoriamente contenere, a pena di mancata ammissione dell'istanza alla liquidazione dell'indennità, una clausola che imponga al rilevataro un vincolo di indivisibilità ed inalienabilità delle superfici acquisite ed eventualmente prepossedute e l'obbligo ad esercitare sulle stesse l'attività agricola a titolo principale, per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque. I suddetti contratti, di compravendita ovvero di affitto, devono, inoltre, contenere l'indicazione dettagliata di tutte le superfici e degli edifici non trasferiti e degli obblighi derivanti dalla adesione a precedenti regimi di aiuti;
- copia conforme all'originale della documentazione attestante l'avvenuta richiesta di cancellazione presso l'INPS, CCIAA, UMA e della Partita IVA ovvero attestazione rilasciata dai suddetti uffici circa l'avvenuta cancellazione, nonché copia conforme all'originale della documentazione attestante l'eventuale richiesta di proroga a tempo determinato del possesso del numero di partita IVA, per la definizione delle partite

commerciali in corso, ovvero attestazione di avvenuta concessione della proroga. Nel caso specifico, la presentazione delle sole richieste di certificazione in copia conforme all'originale, implica una liquidazione ed erogazione dell'indennità annua ai soggetti beneficiari subordinata alla produzione della documentazione attestante le avvenute cancellazioni o proroghe citate.

Per le aziende il cui soggetto cedente, alla data della presentazione dell'istanza di partecipazione alla presente misura, risulti beneficiario del regime di pagamento unico per azienda, ai sensi del Reg. CE 1782/03 art. 33 ed in possesso dei relativi titoli di diritto soggettivo e/o in caso di trasferimento di aziende zootecniche, è fatto obbligo al cedente di produrre, entro i 60 giorni citati, allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*allegato n. 1*), ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza delle norme penali previste dall'art. 76 del citato DPR, attestante:

- l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli, in quanto diritti di proprietà, ad altro soggetto diverso dal rilevatorio dell'azienda oggetto di cessione, a mezzo successione o affitto o vendita o altra forma di trasferimento;
- ovvero l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli, in quanto diritti di proprietà, al rilevatorio dell'azienda oggetto di cessione, a mezzo successione o affitto o vendita o altra forma di trasferimento;
- che i titoli soggettivi trasferiti risultano sufficienti a garantire la copertura del potenziale produttivo aziendale, così come determinato dalla "consistenza di stalla" aziendale, alla data del trasferimento del possesso.

8.2 Rilevatorio

A) il rilevatorio con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 (*I° insediamento*) in qualità di capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale, con le modalità descritte al precedente punto 8, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle norme penali di cui all'articolo 76 del citato DPR, per il rilascio di dichiarazioni mendaci:

- a) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico in base all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- b) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- c) di trovarsi, alla data della presentazione della domanda di partecipazione, in una delle condizioni descritte ai punti a, b, c, d, del paragrafo 5.3 del presente bando;
- d) i dati anagrafici del titolare dell'azienda cedente;

- e) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) il grado di parentela con il cedente;
- g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- h) di trovarsi, alla data di presentazione della istanza, nella condizione di "giovane agricoltore" ai sensi della Misura 112 del PSR 2007-2013;
- i) l'età al momento della domanda;

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- a) la volontà di subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- b) la stima, in termini percentuali, rispetto al valore dichiarato dal cedente, dell'incremento di valore aggiunto conseguente all'acquisizione dell'azienda oggetto di cessione;
- c) la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- d) di essere stato informato dal cedente circa i vincoli ed impegni gravanti sulle superfici da trasferire;
- e) di presentare la domanda unitamente al cedente ed ai lavoratori agricoli dipendenti dell'azienda;
- f) di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113 e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- g) che gli estremi e la descrizione dell'azienda in cessione sono rilevabili dal fascicolo aziendale del cedente;

Renderà, infine, le seguenti dichiarazioni d'impegno:

- a) di obbligarsi ad esercitare, su tutta la superficie descritta al modello cartaceo anzidetto, l'attività agricola a titolo principale per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- b) di obbligarsi a rispettare, sulla citata superficie, i vincoli di indivisibilità ed inalienabilità per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- c) di obbligarsi a rispettare, sulla superficie oggetto di cessione, le norme relative ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) descritti nelle Disposizioni Generali 2007-2013 previsti dai Regolamenti Comunitari, dai Decreti Ministeriali e dalla DGR n. 1969/07 all'uopo predisposti (*modalità stabilite al precedente punto 6.6 del presente Bando*);
- d) di obbligarsi a conseguire e produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. le necessarie iscrizioni all'INPS, CCIAA, UMA, il numero di partita IVA, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura;
- e) di obbligarsi a costituire e a produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. il proprio fascicolo aziendale in funzione dell'azienda rilevata, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura;

- f) di obbligarsi ad osservare, per le superfici rilevate, gli impegni e gli obblighi originariamente a carico del cedente, consapevole che le inosservanze sono sanzionabili a proprio carico;
- g) di obbligarsi a collaborare per consentire le attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;
- h) di obbligarsi a comunicare allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. l'impossibilità al mantenimento dello status di imprenditore agricolo e/o degli impegni assunti in domanda;
- i) di obbligarsi, se richiesto, ad integrare la domanda e la documentazione allegata;
- j) di obbligarsi a comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda;
- k) di obbligarsi a dare accesso alle superfici rilevate, al personale autorizzato ai controlli;
- l) di obbligarsi a rendere disponibili le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;
- m) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;
- n) di obbligarsi ad acquisire adeguate conoscenze e competenze professionali entro i tre anni successivi alla data di insediamento qualora non ancora in possesso dei titoli di studio richiesti;
- o) che il trasferimento dei terreni oggetto di cessione avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 L. n. 590/65; art. n. 7 L. n. 817/71; art. n. 23 L. n. 11/71; art. n. 45 della L. n. 203/82; 4bis L. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il rilevatorio produrrà al citato Settore Tecnico Amministrativo:

1. documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge;
2. la posizione INPS quale titolare dell'azienda oggetto dell'insediamento o copia conforme all'originale della domanda presentata al suddetto Ente, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 5.3;
3. l'iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA o copia conforme all'originale della domanda presentata al suddetto Ente camerale, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 5.3;
4. il numero di Partita I.V.A. per l'attività agricola intrapresa o copia conforme all'originale della domanda presentata al competente Ufficio, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 6.3;
5. il modello cartaceo del proprio fascicolo aziendale costituito sulla base dei terreni rilevati;

Nel caso di presentazione delle sole richieste di certificazione in copia conforme all'originale, descritte ai precedenti punti 2, 3 e 4, la liquidazione e l'erogazione dell'indennità annua ai soggetti beneficiari è subordinata alla presentazione della documentazione attestante le avvenute iscrizioni.

B) il rilevatario già imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni, con le modalità descritte al precedente punto 8, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle norme penali di cui all'articolo 76 del citato DPR, per il rilascio di dichiarazioni mendaci:

1. di essere in possesso delle superfici descritte al proprio fascicolo aziendale, copia del quale è allegata alla istanza di partecipazione alla misura;
2. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico in base all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
3. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
4. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
5. che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo, previdenziale e/o assistenziale a proprio carico, per sé e per i lavoratori dipendenti della propria azienda;
6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
7. di disporre, al momento della presentazione della domanda, di una copertura previdenziale presso la gestione obbligatoria della previdenza agricola dell'INPS, di anni _____ (almeno 5);
8. il titolo di studio di cui è in possesso;
9. i dati anagrafici del titolare dell'azienda cedente;
10. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di obblighi previsti dalle profilassi obbligatorie a carico del patrimonio zootecnico preposseduto;
11. l'iscrizione alla CCIAA, all'UMA, il numero di partita IVA, il numero di posizione INPS;
12. di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni;
13. la propria condizione di: impresa individuale o società;
14. l'età al momento della domanda;
15. il titolo di studio di cui è in possesso;

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- a) la stima, in termini percentuali, rispetto al valore dichiarato dal cedente, dell'incremento di valore aggiunto conseguente all'acquisizione dell'azienda oggetto di cessione;

- b) la volontà di subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- c) gli impegni pluriennali, i vincoli e le relative scadenze gravanti sull'azienda eventualmente preposseduta;
- d) di aver allegato alla istanza di partecipazione la certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso gli STAPA - CePICA, attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta;
- e) di aver allegato alla istanza di partecipazione il modello cartaceo del fascicolo aziendale relativo all'azienda preposseduta;
- f) la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- g) di essere stato informato dal cedente circa i vincoli ed impegni gravanti sulle superfici da trasferire;
- h) di presentare la domanda unitamente al cedente ed ai lavoratori agricoli dipendenti dell'azienda;
- i) che i dati riportati nel fascicolo aziendale allegato alla istanza sono completi e veritieri;
- j) di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113 e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- k) di trovarsi, alla data di presentazione dell'istanza, nella condizione di "imprenditore agricolo con età inferiore a 50 anni" che intende rilevare l'azienda oggetto di cessione, al fine di ingrandire la propria impresa;
- l) di essere pienamente a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi previsti dall'attuazione del PSR 2007-2013 della Regione Campania;
- m) che gli estremi e la descrizione dell'azienda in cessione sono rilevabili dal fascicolo aziendale del cedente;

Renderà, infine, le seguenti dichiarazioni d'impegno:

- a) di obbligarsi ad esercitare, su tutta la superficie descritta al modello cartaceo anzidetto, l'attività agricola a titolo principale per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- b) di obbligarsi a rispettare, sulla citata superficie, i vincoli di indivisibilità ed inalienabilità per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- c) di obbligarsi a rispettare, sulla superficie oggetto di cessione, le norme relative ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) descritti nelle Disposizioni Generali 2007-2013 previsti dai Regolamenti Comunitari, dai Decreti Ministeriali e dalla DGR n. 1969/07 all'uopo predisposti (*modalità stabilite al precedente punto 6.6 del presente Bando*);
- d) di obbligarsi a produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. il proprio fascicolo aziendale, aggiornato in funzione dell'azienda rilevata, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura;
- e) di obbligarsi ad osservare, per le superfici rilevate, gli impegni e gli obblighi originariamente a carico del cedente, consapevole che le inosservanze sono sanzionabili a proprio carico;

- f) di obbligarsi a collaborare per consentire le attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;
- g) di obbligarsi a comunicare allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. l'impossibilità al mantenimento dello status di imprenditore agricolo e/o degli impegni assunti in domanda;
- h) di obbligarsi, se richiesto, ad integrare la domanda e la documentazione allegata;
- i) di obbligarsi a comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda;
- j) di obbligarsi a dare accesso alle superfici rilevate, al personale autorizzato ai controlli;
- k) di obbligarsi a rendere disponibili le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;
- l) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;
- m) che il trasferimento dei terreni oggetto di cessione avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 L. n. 590/65; art. n. 7 L. n. 817/71; art. n. 23 L. n. 11/71; art. n. 45 della L. n. 203/82; 4bis L. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso gli STAPA CePICA, attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta;
2. modello cartaceo del fascicolo aziendale relativo all'azienda preposseduta.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il rilevatorio produrrà al citato Settore Tecnico Amministrativo:

1. documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge;
2. il modello cartaceo del proprio fascicolo aziendale aggiornato sulla base dei terreni preposseduti e rilevati;

Nel caso il rilevatorio si configuri come società con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo, oltre a quanto già specificato ai punti A) e B), ed alla dichiarazione inerente il rispetto delle norme relative ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) (*modalità stabilite al precedente punto 6.6 del presente Bando*), sarà obbligatorio allegare all'istanza la seguente documentazione:

- a) statuto e atto costitutivo della società, in copia conforme all'originale;
- b) delibera del Consiglio di Amministrazione o del competente organo della società, in copia conforme all'originale, di approvazione della iniziativa e di autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione dell'istanza;
- c) elenco soci;
- d) certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso gli STAPA - CePICA, attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta;

e) modello cartaceo del fascicolo aziendale relativo all'azienda preposseduta.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità dell'istanza alla misura, con le modalità descritte al precedente punto 8, la Società produrrà la seguente documentazione:

1. titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge.
2. delibera del Consiglio di Amministrazione o del competente organo della società, contenente clausola aggiuntiva impeditiva di alienazione, vendita o divisione di tutta o parte dell'azienda costituitasi sulla base dei terreni preposseduti e rilevati, per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque o di atti comportanti la perdita dei requisiti di accesso alla misura 113;
3. il modello cartaceo del proprio fascicolo aziendale aggiornato sulla base dei terreni preposseduti e rilevati.

8.3 Lavoratore agricolo

Il lavoratore agricolo con le modalità descritte al precedente punto 8, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle norme penali di cui all'articolo 76 del citato DPR, per il rilascio di dichiarazioni mendaci:

- a) di non godere di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- b) di essere dipendente dell'impresa del cedente;
- c) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico in base all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- d) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- f) che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo, previdenziale e/o assistenziale a proprio carico;
- g) il numero di posizione INPS;
- h) di essere iscritto al regime di previdenza sociale dell'INPS, aver versato i relativi contributi previdenziali ed aver maturato un periodo di contribuzione di _____ anni (*minimo 20*);

- i) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- j) l'età al momento della domanda;

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- a) di aver dedicato all'attività agricola, nei 5 anni che precedono la cessazione, almeno la metà del tempo di lavoro, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- b) di aver lavorato nell'azienda descritta nel fascicolo aziendale del cedente, l'equivalente di due anni a tempo pieno, negli ultimi 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- c) la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- d) di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113 e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- e) di comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda;
- f) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;
- g) a collaborare per consentire le attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;

Renderà, infine, le seguenti dichiarazioni d'impegno:

- a) di non percepire e di impegnarsi a non richiedere altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;
- b) di obbligarsi a comunicare allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. la impossibilità al mantenimento dello status di prepensionato e/o degli impegni assunti con la domanda iniziale;
- c) la volontà di abbandonare definitivamente l'attività agricola dalla data di cessione delle superfici da parte del soggetto cedente al rilevataro indicato in domanda;
- d) di obbligarsi a rendere disponibili le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura, dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il lavoratore agricolo produrrà al citato Settore Tecnico Amministrativo dichiarazione sostitutiva di certificazione, articolo 46 del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle norme penali di cui all'articolo 76 del citato DPR per il rilascio di dichiarazioni mendaci, in cui dichiara:

- di aver provveduto ad estinguere la propria posizione contributiva, relativa ai versamenti previdenziali, presso la gestione previdenza agricola dell'INPS.

9. Criteri di selezione

L'istruttoria delle istanze viene avviata dallo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. fin dall'arrivo delle stesse, ma ai fini della formazione della graduatoria di misura sono prese in considerazione tutte le istanze pervenute entro lo scadere di ogni bimestre (*28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre*) ovvero, nel caso di interruzione del termine di presentazione, entro la relativa data. Le istanze che risulteranno ammissibili

nella fase istruttoria, saranno valutate sulla base di una griglia di **parametri di valutazione** (scheda n. 1 allegata al presente bando), riferiti alle seguenti principali categorie:

- requisiti soggettivi;
- requisiti oggettivi dell'azienda;
- validità del progetto.

Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati sarà pari al prodotto tra il **peso** dello stesso, espresso in valore numerico ed i **coefficienti dimensionali** il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza / assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, il punteggio totale attribuito a ciascuna istanza sarà dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati (massimo 100,00 punti).

Per tutti i parametri di valutazione, il valore del coefficiente è predefinito e direttamente attribuibile sulla base di requisiti oggettivamente ricavabili dal formulario allegato alla istanza di partecipazione e dalle informazioni fornite dal richiedente.

La misura non prevede espressamente la presentazione di un progetto, pertanto non è previsto un punteggio minimo per la selezione delle istanze di partecipazione. Le iniziative selezionate saranno ammesse a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista per la misura.

Per ciascun bimestre di valutazione verranno costituite specifiche graduatorie nelle quali saranno riportate le istanze ed i punteggi conseguiti, arrotondati alla seconda cifra decimale.

In caso di parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai seguenti criteri, applicati in successione in relazione all'eventuale riconfermata parità.

Nell'ordine è data preferenza alle domande di cessione collegate al rilevataro:

- che subentra al cedente insediandosi come "giovane agricoltore" ai sensi della misura 112;
- con età anagrafica più giovane tra i rilevatori già imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni;
- con età anagrafica più giovane tra i rilevatori già imprenditori agricoli di età inferiore a 50 anni ;

Nell'ambito delle priorità sopra elencate, sarà inoltre data precedenza alle istanze presentate da donne.

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della Unione Europea, le istanze che fossero corredate da dichiarazioni o documentazione carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione, non essendo consentita l'integrazione degli atti prodotti.

Alcune delle informazioni fornite nell'istanza hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di quanto previsto degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa.

Pertanto, le accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del sostegno concesso;

- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

10. DRD n° 45 del 17/06/2010 – Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari

Sono considerati **essenziali** i seguenti impegni assunti dal Cedente e dal Lavoratore Agricolo.

Cedente:

- abbandono definitivo dell'attività agricola ai fini commerciali, in seguito al trasferimento, al rilevatario indicato in domanda, dell'azienda oggetto di cessione descritta nel proprio fascicolo aziendale;
- cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola presso gli Enti preposti (CCIAA, INPS, UMA, IVA);
- comunicazione al Settore Tecnico amministrativo Provinciale per l'Agricoltura territorialmente competente, relativa all'impossibilità di mantenere i requisiti necessari a conservare lo status di prepensionato;
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;

Lavoratore Agricolo:

- abbandono definitivo dell'attività agricola dalla data di trasferimento dell'azienda da parte del soggetto cedente;
- comunicazione al Settore Tecnico amministrativo Provinciale per l'Agricoltura territorialmente competente, relativa all'impossibilità di mantenere i requisiti necessari a conservare lo status di prepensionato;
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;

Nel caso in cui il cedente o il lavoratore agricolo si rendano responsabili della violazione di uno o più degli impegni essenziali sopra elencati, come definiti del DRD n. 45 del 17/06/2010, si procederà:

- alla revoca del sostegno concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Campania.

Sono considerati **non essenziali** i seguenti impegni assunti dal Cedente e dal Lavoratore Agricolo.

Cedente:

- la cessione dell'intera azienda (SAT) descritta nel fascicolo aziendale, con le modalità e nei tempi di cui al presente bando;

- consentire il libero accesso all'azienda, ai soggetti autorizzati ai controlli, assicurando il necessario supporto alle verifiche ed ai sopralluoghi espletati dalla P.A.;
- produrre dichiarazione di cui allo schema allegato 3 del presente Bando, circa l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli di diritto soggettivo di cui al Reg. CE 1782/03 art. 33 e, nel caso di azienda zootecnica, di copertura del potenziale produttivo aziendale;

Lavoratore Agricolo:

- rendere disponibili le informazioni necessarie alle attività di controllo monitoraggio e valutazione delle attività finanziate

Il mancato rispetto di uno o più impegni non essenziali sopra elencati, comporterà ai sensi del DRD n° 45 del 17/06/2010 la riduzione del contributo o la decadenza totale dallo stesso.

11. Modelli di autocertificazione

Dichiarazione di trasferimento dei titoli diritto soggettivo e della copertura del potenziale produttivo aziendale	allegato 1
Dichiarazione del proprietario non cedente allegata al contratto verbale di affitto, di comodato o di affitto registrato del conduttore cedente	allegato 2
Dichiarazione del lavoratore agricolo dell'azienda cedente, che abbandona l'attività agricola, estinzione posizione contributiva INPS	allegato 3